



Mediatori marittimi Requisiti

È richiesta la presenza di requisiti generali, morali, professionali e finanziari. I requisiti morali e professionali devono essere posseduti:

- dal titolare dell'impresa individuale
- dai legali rappresentanti se l'attività viene svolta da società
- dai preposti all'esercizio dell'attività e comunque da tutti coloro che a qualsiasi titolo svolgono l'attività per conto dell'impresa, sia essa individuale che societaria

fermo restando che i requisiti morali antimafia devono essere posseduti anche da tutti i soggetti individuati dalla normativa antimafia.

Requisiti morali

- non essere interdetti o inabilitati
- non avere riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, il patrimonio, per esercizio abusivo della mediazione nonché condanne per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.
- possedere i requisiti morali antimafia.

Tutti i soggetti che devono possedere i requisiti morali della legge 12/03/1968, n. 478 devono compilare apposita dichiarazione sostitutiva - requisiti morali - utilizzando il modello allegato di questa pagina web. Le dichiarazioni devono essere allegate insieme alla modulistica ministeriale. Nei confronti di tutti i soggetti indicati dalla normativa antimafia, compresi gli eventuali preposti, non devono sussistere cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e successive modificazioni. Pertanto tutti i soggetti indicati dalla normativa antimafia devono compilare la dichiarazione sostitutiva - requisiti antimafia - utilizzando il modello allegato di questa pagina web che riporta nelle note l'elenco dei soggetti.

NOTA BENE

Nelle società di capitali con numero di soci pari o inferiore a quattro la dichiarazione antimafia è dovuta anche dal socio di maggioranza. Se però la società di capitali è costituita da due soci partecipanti al 50% ciascuno, la dichiarazione antimafia è dovuta da entrambi i soci.

Se invece la società di capitali è costituita da tre soci bisogna distinguere:

- se nessuno dei tre soci ha il 50% la dichiarazione antimafia non è dovuta da nessuno;
- se uno dei tre soci ha il 50% la dichiarazione antimafia è dovuta da questo.

Anche dette dichiarazioni devono essere allegate insieme alla modulistica ministeriale.

Avvertenze sui requisiti di onorabilità

La sentenza emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti (artt. 444 e 445 c.p.p.), c.d. patteggiamento, è equiparabile, per gli effetti compatibili con la sua speciale natura, alla sentenza di condanna. Tuttavia se per la sentenza in questione, divenuta irrevocabile, è già trascorso il termine previsto dal secondo comma dell'art. 445 c.p.p. per l'estinzione del reato ("il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole") la sentenza di condanna definita ai sensi dell'art. 444 c.p.p. perde la propria valenza negativa e si estingue ogni effetto penale.



In caso di condanna disposta con decreto penale (art. 460 c.p.p.) divenuto irrevocabile, "il reato è estinto se il condannato ha pagato la pena pecuniaria e, nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena".

Gli effetti interdittivi delle condanne ai reati ostativi rimangono anche se è stato concesso il beneficio della non menzione poichè le conseguenze ostativo cessano solo con l'adozione del provvedimento formale di riabilitazione.

Si ricorda infine che le sentenze di condanna definitive alle quali sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.) non costituiscono ostacolo all'esercizio dell'attività (sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione) e non necessitano, pertanto, della riabilitazione al fine di rimuovere l'effetto penale del divieto di svolgimento dell'attività in questione.

Requisiti professionali

È necessario il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- avere conseguito il diploma di scuola media inferiore e avere superato l'esame volto ad accertare il requisito professionale, con l'avvertenza che coloro i quali hanno superato l'esame possono iniziare l'attività entro cinque anni dalla data del superamento dell'esame;
- essere iscritto nella sezione ordinaria del soppresso ruolo interprovinciale che, ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D.M. 26.10.2011, costituisce requisito professionale "permanentemente abilitante" per l'avvio dell'attività; il presente requisito riguarda espressamente le norme transitorie relative al passaggio dal soppresso ruolo al Registro delle Imprese. Pertanto solo chi non è mai transitato dal soppresso ruolo al Registro delle Imprese può far valere in ogni momento la pregressa iscrizione ad esso per avviare l'attività; invece, chi è già transitato dall' ex ruolo al Registro delle Imprese, ovvero chi si è direttamente iscritto solo al Registro e, pertanto, ha già avviato l'attività, in caso di successiva cessazione dell'attività deve provvedere a richiedere, entro novanta giorni a pena di decadenza, di essere iscritto nella apposita sezione del REA;
- essere iscritto nella apposita sezione R.E.A. (a regime);
- per coloro che abbiano conseguito il titolo di studio o l'esperienza professionale in un paese dell'Unione europea diverso dall'Italia o in paese terzo possedere titolo professionale riconosciuto, ai sensi del titolo III del Decreto Legislativo n. 206 del 2007, con provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico. Per il riconoscimento di titolo di studio conseguito all'estero o di altro titolo/esperienza professionale svolta all'estero ai fini dell'accesso all'attività di mediatore è possibile scaricare l'informativa e la modulistica dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico:
» <https://www.mise.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/titoli-professionali-esteri> (link esterno)

Esami

A norma dell'art. 14 del D.M. 26.10.2011 gli esami continuano ad essere svolti dalla Camera di commercio della Venezia Giulia competente per i residenti o aventi domicilio professionale nella provincia di Udine - D.M. 10.12.1968. Pertanto, per informazioni in merito alle materie d'esame ed alla data della sessione è necessario rivolgersi alla Camera di Commercio della Venezia Giulia. Il candidato che ha superato gli esami può iniziare l'attività entro cinque anni da tale data.

Requisiti finanziari

L'impresa, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività, deve effettuare a favore della Camera di commercio presso la quale presenta la SCIA, deposito cauzionale il cui importo è pari a euro 258,23 (per l'attività corrispondente all'iscrizione nella ex sezione ordinaria del Ruolo).



Il deposito cauzionale può essere eseguito tramite versamento presso la direzione territoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze o tramite fideiussione bancaria (attualmente non risulta possibile tramite Titoli di Stato).

Il documento attestante il deposito cauzionale prestato mediante il suddetto versamento o la suddetta fideiussione bancaria dovrà essere allegato alla pratica telematica di invio della SCIA.

Eventuali sostituzioni del deposito cauzionale dovranno essere trasmesse con ordinaria pratica telematica Comunicazione Unica allegando il nuovo titolo.

Assenza delle incompatibilità - importante

L'esercizio dell'attività di mediatore marittimo è incompatibile con qualunque impiego pubblico o privato retribuito, (con esclusione del rapporto di lavoro quale dipendente pubblico in regime di tempo parziale non superiore al 50% delle ore previste dal contratto), fatta eccezione per l'impiego presso imprese aventi per oggetto della loro attività la mediazione nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo di cose.

Tessera personale di riconoscimento

L'ufficio del Registro delle Imprese rilascia la tessera personale di riconoscimento del mediatore marittimo nel formato di cui al dm. 26/10/2011.

Il rilascio è previsto per tutte le persone fisiche che a qualsiasi titolo (titolare, legale rappresentante, preposto, dipendente, collaboratore ecc.), svolgono l'attività di mediazione marittima per conto di un'impresa di mediazione marittima costituita in forma individuale o in forma societaria.

Il soggetto che esercita attività di mediazione marittima presso più imprese deve possedere un tesserino per ciascuna di esse.

La tessera ha una durata biennale.

Alla scadenza dei due anni, se l'attività prosegue, è necessario presentare la richiesta di rinnovo della tessera. Nel caso di cessazione dell'attività il titolare della tessera è tenuto alla sua restituzione.

La tessera non è rilasciabile a coloro che sono iscritti nell'apposita sezione del Repertorio Economico Amministrativo.

Per la richiesta della tessera è sufficiente compilare il modulo di richiesta allegato pubblicato a scarico) allegando allo stesso una fototessera in formato JPG da prodursi su supporto informatico (chiavetta usb).

La foto deve avere le seguenti caratteristiche:

- proporzioni circa 4 (altezza): 3 (larghezza);
- la foto deve mostrare interamente la testa e la sommità delle spalle;
- deve essere chiaramente identificabile il viso del soggetto in posizione frontale;
- non devono essere presenti altri elementi all'interno della foto;
- formato a colori o in bianco e nero.

Costi per il rilascio della tessera Imposta di bollo: euro 16,00 Diritti di Segreteria: euro 25,00

Il pagamento può essere effettuato:

- in contanti o tramite bancomat direttamente allo sportello
- con PagoPA attraverso avvisi di pagamento predisposti dall'operatore di sportello su richiesta dell'utente

La consegna della tessera sarà effettuata esclusivamente tramite spedizione postale direttamente all'indirizzo indicato dal richiedente.